

Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020

FAQ 99

Quesito pervenuto dal Comune di Palermo

Il Comune di Palermo, nell'ambito di contributi diretti all'interno di percorsi di inclusione abitativa finanziati nel progetto PON METRO PA 3.1.1.C e disciplinati dal regolamento comunale richiede un parere sull'ammissibilità di alcune spese che interessano una quantità significativa di casi che vengono rilevati dagli sportelli territoriali dell'Agenzia per la casa, nell'ambito dell'erogazione delle 3 tipologie di contributi diretti di cui alla vostra faq n°72.

La crisi pandemica in atto, e la conseguente grave crisi economica e sociale in atto nella città di Palermo, ha fatto aumentare notevolmente le richieste di presa in carico da parte di nuclei e singoli in grave difficoltà, determinando anche la necessità di contemplare fattispecie nuove e più complesse di bisogno.

Nelle pratiche di lavoro ormai consolidate degli operatori degli sportelli dell'Agenzia per la casa, è sorta la necessità di un chiarimento circa la possibilità di sostenere il mantenimento dell'alloggio, o supportare la ricerca di una nuova casa, quando sono presenti situazioni che risultano ostative sul piano economico perché non soddisfano gli interessi di tutte le parti in causa.

In particolare si tratta dei casi specifici sotto elencati ai punti seguenti:

1. Ammissione delle spese legali nei casi dei contenziosi giudiziari per sfratto in corso, in modo da consentire la chiusura della procedura legale.

Le spese riferite ad un'operazione sono ammissibili al finanziamento del FSE quando non rientrano tra i costi non ammissibili elencati dai Regolamenti europei e dalla Norma nazionale di ammissibilità della spesa. Ai sensi dell'art. 69 par. 3 del RDC, in combinato disposto con l'art. 13 par. 4 del RFSE, non sono ammissibili al FSE i seguenti costi:

- gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 commi 1 e 2 della Norma nazionale, non sono ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Inoltre ai sensi del DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.", in particolare, l'art. 15 "Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse", al comma 5 dispone "Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le

spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione. "

Alla luce di quanto indicato, pertanto si ritengono le spese dei contenziosi giudiziari ammissibili in quanto strettamente connessi al progetto di inclusione socio abitativa.

2. Ammissione delle spese per caparre e della quota per l'agenzia immobiliare nei casi di disagio abitativo grave e sostegno all'autonomia dell'utente.

Le spese per affitto e quelle relative alla stipula del contratto, comprensive della quota per l'agenzia immobiliare, sono ammissibili al finanziamento del FSE in coerenza con quanto previsto dal regolamento del Comune in quanto funzionali al percorso di inserimento abitativo. Questi contributi devono, però, essendo strettamente funzionali all'efficacia del percorso di inclusione attiva, essere erogati per un periodo di tempo limitato corrispondente, al massimo, alla durata del percorso di accompagnamento.

3. Ammissione delle spese per il rimborso delle utenze e del condominio anche per i proprietari di casa, gli usufruttuari e titolari di comodato d'uso gratuito, assegnatari di alloggio popolare

Le spese per utenze e per condominio sono ammissibili al finanziamento se sono correlate al rischio di perdita della autonomia abitativa. Questi contributi per essere ritenuti ammissibili devono quindi **essere strettamente funzionali all'efficacia del percorso di inclusione attiva** da rilevare sulla base degli esiti dell'analisi multidimensionale di partenza ed erogati per un periodo di tempo limitato corrispondente, al massimo, alla durata del percorso di accompagnamento.

4. Ammissione dell'erogazione biennale anticipata del contributo diretto per il disagio abitativo grave

Come evidenziato nelle risposte precedenti **la tipologia di spesa è ammissibile al FSE** se strettamente funzionali all'efficacia del percorso di inclusione attiva da rilevare sulla base degli esiti dell'analisi multidimensionale di partenza ed erogati per un periodo di tempo limitato corrispondente, al massimo, alla durata del percorso di accompagnamento. **In questa ottica l'erogazione del contributo deve essere vincolata alla partecipazione dell'utente al percorso di accompagnamento. Si ritiene pertanto non opportuno erogare anticipatamente il contributo per l'intero periodo di accompagnamento.** Infatti nella eventualità in cui il destinatario del contributo dovesse rinunciare e/o interrompere il percorso prima dello scadere del biennio per il quale è anticipato il contributo all'affitto, il relativo contributo non sarebbe più ammissibile per la parte di percorso non realizzato e sarebbe quindi necessario procedere ad un ritiro della spesa in eccesso eventualmente rendicontata.